



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5023
Data di Arrivo		Data di Partenza	07/05/2024
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a	Presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Roma
PEC _ mail	protocollo.odaf.roma@conaf.it

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5A12	7	2024	GG	GG
Oggetto	Riscontro Vs richiesta protocollo CONAF n° 1777 del 14/02/2024, relativa alle competenze professionali nella redazione e valutazione dei PUA.				

Preg.mo Presidente,

in riferimento alla tua richiesta di chiarimenti, protocollo CONAF n° 1777 del 14/02/2024, relativa alle competenze professionali nella redazione e valutazione dei PUA, si significa quanto segue.

Con legge regionale Lazio n° 38 del 1999 "Norme sul governo del territorio", in riferimento alla redazione dei PUA, Piani di Utilizzazione Aziendale, quali strumenti utili all'attuazione di programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole, è prevista la redazione del documento da parte di un Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o Geometra, abilitato ed iscritto all'Albo del relativo Ordine o Collegio, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze professionali.

A tal proposito, è opportuno individuare quali sono i limiti delle competenze professionali ascrivibili alle singole professioni; in particolare, in riferimento alle dimensioni aziendali per cui Geometri, Agrotecnici e Periti Agrari devono limitarsi alla redazione di PUA solamente per le piccole e medie aziende agricole.

Le definizioni di piccola, media e grande azienda, così come indicate da alcune norme, sono



da considerarsi non sempre legate alle attuali condizioni tecniche ed economiche poiché superate da decenni di innovazioni tecnologiche e variazioni delle condizioni lavorative e di produttività.

Due gli esempi da citare: l'art. 5 del DPR 1317/1952 e l'art. 48 della L. 454/1961; entrambe le norme individuano alcuni parametri legati alle unità/giornate lavorative impiegate ed al reddito catastale rilevato (dominicale ed agrario).

È evidente che queste parametrizzazioni, dopo oltre 60 anni, risultano desuete e non condivisibili.

Pregevole, senza ombra di dubbio alcuno, è il lavoro svolto dalla Commissione Urbanistica dell'ODAF Roma che formula una distinzione tra azienda piccola, media e grande sulla base di una dettagliata analisi ponderata di alcuni dati desunti dalle indagini ISTAT e dalle rilevazioni RICA.

Oggi, tuttavia, in funzione di una situazione socio-economica fortemente dinamica e di una visione globale a livello europeo, vi è la necessità di fare riferimento ad una classificazione delle aziende agricole che sia fortemente armonizzata nei parametri ma altrettanto puntuale del delimitare le caratteristiche locali del territorio. Tale opportunità è offerta esclusivamente dal sistema di rilevamento RICA.

La Rete di Informazione Contabile Agricola è lo strumento comunitario preposto alla raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili di un campione di aziende agricole dell'Unione Europea; esso si basa sull'analisi economico-produttiva dell'unità di produzione dell'azienda agricola, considerata omogenea dal punto di vista della coltura/allevamento praticata ma nell'ambito della collocazione reale dell'unità medesima nel contesto territoriale, con evidenti vantaggi in ordine all'armonizzazione dei parametri ottenuti ed alla loro confrontabilità anche in territori diversi: dunque, con l'applicazione della produzione standard, espressa in euro per unità di produzione, si è individuato il giusto parametro utile ad esprimere una classificazione dimensionale delle aziende agricole. Il campo di osservazione RICA per l'Italia coinvolge aziende professionali con almeno 4.000 euro di produzione standard.



Lo strumento RICA propone una classificazione delle aziende agricole italiane in cinque classi dimensionali legate alla produzione standard (PS):

dimensione azienda	valore della produzione standard
<i>piccola</i>	<i>da 4.000 a 25.000 euro</i>
<i>medio-piccola</i>	<i>da 25.000 a 50.000 euro</i>
<i>media</i>	<i>da 50.000 a 100.000 euro</i>
<i>medio-grande</i>	<i>da 100.000 a 500.000 euro</i>
<i>grande</i>	<i>oltre 500.000 euro</i>

Peraltro, le elaborazioni offerte dallo strumento RICA, essendo riconosciute a livello europeo, sono applicabili ed utilizzabili anche dalle Pubbliche Amministrazioni per i propri interventi di programmazione economica degli ambiti produttivi come, ad esempio, nel caso della Regione Lazio per il governo del territorio.

Dalle superiori considerazioni, emerge con chiarezza che i limiti più elevati entro cui le figure professionali dei Geometri, Agrotecnici e Periti Agrari possono redigere PUA per piccole e medie aziende agricole in ottemperanza e nel rispetto dei propri ordinamenti professionali sono rappresentati da importi di produzione standard non superiori ai 100.000 euro.

Considerazioni analoghe vanno espresse nei confronti delle figure professionali in carico alla Commissione Agraria, istituita ai sensi dell'art. 57 della citata Legge Regionale Lazio n° 38/1999, incaricati a valutare i PUA redatti da altre figure professionali. Vale, in questo caso, la regola che la figura professionale atta a valutare un PUA deve avere competenze professionali (da ordinamento) pari o superiori alle competenze professionali (da ordinamento) della figura professionale redattrice il PUA.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



4

Ministero della Giustizia

Dunque, è auspicabile che nelle Commissioni Agrarie vi sia la presenza di almeno un Dottore Agronomo o un Dottore Forestale che possa perfezionare l'iter di valutazione in maniera compiuta.

Tanto si doveva

Cordiali Saluti,

Il consigliere Nazionale

Giovanni Greco, Dottore Agronomo

Coordinatore dipartimento, tutela e

deontologia della professione



Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.